



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

CNA SERVIZI ALLA COMUNITA'

LINEE GUIDA

13 APRILE 2020



PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL

Il Ministero della Salute, nelle sue FAQ, precisa che Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio.

L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Si consiglia anche di pulire con attenzione tutte le zone con presenza di clienti o visitatori (anche occasionali) e, soprattutto, le zone ufficio e cassa (monitor, tastiere, mouse, telefoni, stampanti) e di mettere a disposizione prodotti disinfettanti per il personale dipendente e clienti

AUTOFFICINE, CARROZZERIE, CENTRI DI REVISIONE e GOMMISTI:

In tutti i decreti finora emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria l'autoriparazione viene considerata un servizio di pubblica utilità quindi non soggetta a restrizioni. Quindi è possibile continuare ad esercitare regolarmente l'attività

I codici Ateco di riferimento sono:

- **45.2** Manutenzione e riparazione di autoveicoli (compreso carrozzeria e gommisti);
- **45.3** Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
- **45.4** attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori;
- **71** collaudi e analisi tecniche (revisione)
- **52.21.50** Gestione parcheggi e autorimesse

Le disposizioni necessarie a tutela della salute dei dipendenti e dei clienti sono:

1. evitare assembramenti fissando appuntamenti distanziati e facendo rispettare le distanze di sicurezza (almeno 1 metro di distanza),
2. porre attenzione alla zona volante, cambio, freno a mano e maniglie interne ed esterne delle portiere utilizzando le apposite protezioni (copri volante, copri leva cambio, copri sedile già in uso in molte officine) o utilizzo di protezioni personali (guanti e mascherine già in uso nelle officine).
3. Fare attenzione alle indicazioni dei prodotti che si utilizzano per evitare danni alla carrozzeria o all'abitacolo dell'autovettura del cliente.
4. L'obbligo di utilizzo di disinfettante non solo per il personale dipendente ma anche per i clienti.

FAQ ricorrenti:

1. **Possono fare/accettare tutte le lavorazioni?** La risposta più corretta è: Il decreto non prevede limitazioni nell'esercizio regolare dell'attività. Considerata, però, la ratio delle norme che limitano fortemente gli spostamenti di tutta la popolazione, esiste il rischio che un cliente ad un controllo delle forze dell'ordine possa essere multato se si reca in officina per un semplice controllo di routine (cambio filtri, cambio gomme, o altra manutenzione non urgente o indifferibile). La soluzione da prospettare all'impresa è, ove possibile, fornire un servizio di presa in carico dell'auto presso il domicilio del cliente.
2. **Posso chiudere l'officina?** Si è una scelta legittima e non serve fare alcuna comunicazione. Posso anche decidere di lavorare a porte chiuse, su appuntamento telefonico.
3. **E le revisioni si possono fare?** I Centri di revisione possono restare aperti. Però, a seguito della proroga delle scadenze, ricadenti entro il 31 luglio, al 31 ottobre 2020, la revisione non è considerata attività urgente quindi l'automobilista è passibile di sanzioni. Per poter dare indicazioni chiare alle imprese abbiamo fatto una richiesta di chiarimento alla Direzione Generale della Motorizzazione (che vi è stata inviata). Anche i centri di revisione possono chiudere, facendo una comunicazione alla Provincia.

4. **E' possibile recarsi dal cliente** a ritirare l'auto da riparare? Sì è sempre possibile soprattutto quando il cliente non è in grado di portare l'auto in officina (ad esempio perché non parte ecc.), ma non solo. E' un servizio che il meccanico può sempre dare, spostandosi con il modello di autocertificazione effettua il ritiro in sicurezza, nelle modalità previste dalle norme.
5. **Ci sono novità per le scadenze riferite al cambio gomme?** Il cambio gomme è previsto da una norma nazionale che non ha subito limitazioni in seguito all'emergenza. Va ricordato che le tempistiche vanno osservate per quei veicoli che montano pneumatici invernali con un codice di velocità declassato, ovvero inferiore rispetto a quello previsto sulla carta di circolazione. Coloro i quali montano pneumatici con codice di velocità pieno, ovvero conforme a quello indicato sulla carta di circolazione, posso procedere alla sostituzione anche in tempi successivi. Detto questo, poiché tutte le restrizioni assunte vanno nella direzione di limitare alle sole urgenze la mobilità delle persone, esiste il rischio che i clienti possano essere multati. Per evitare problemi, derivanti da diverse interpretazioni delle autorità di controllo locale, nulla vieta di fornire un servizio di ritiro e consegna dell'auto al domicilio del cliente.
6. **Posso accedere all'indennità una tantum di 600 euro?** Certamente, attraverso una domanda da inoltrare all'Inps, a partire dal 1° aprile. È una misura destinata, senza esclusione, a tutti gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS e agli imprenditori iscritti nelle gestioni speciali AGO, che abbiano un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.
7. **Posso accedere al credito d'imposta 60% sull'affitto dei locali?** No, purtroppo al momento l'agevolazione è diretta a quelle attività che sono state obbligate a chiudere. CNA sta lavorando per modificare la norma in Parlamento per sanare questa disparità di trattamento, per quelle attività che pur consentite abbiano avuto un crollo del fatturato.
8. **Posso accedere agli ammortizzatori sociali?** Certo esistono diversi strumenti: il FSBA, la Cassa in Deroga, la CIGS o in Solidarietà, che intervengono a seconda della tipologia di impresa. Basta rivolgersi ai nostri uffici di Patronato o presso le CNA Territoriali.

TINTOLAVADERIE - Codice Ateco 96.01.20

Le attività di cui all'allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, e nel successivo D.L. Misure che ha aggiornato la tabella dei codici Ateco, non sono soggette alla sospensione. I due decreti vanno letti in maniera integrata.

Lo stesso art. 2 del DPCM 22 marzo 2020, infatti, recita *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto fin dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 30 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste nell’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissato al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 30 aprile”*

FAQ frequenti:

- a) **Posso continuare a lavorare?** Si è possibile (è una possibilità non un obbligo) continuare l'esercizio regolare dell'attività, sempre nel rispetto delle procedure a garanzia della sicurezza della salute dei dipendenti e dei clienti, che rimangono perentoriamente obbligatorie, come da protocollo.
- b) **È possibile organizzare e fornire un servizio di raccolta e consegna a domicilio?** Assolutamente sì, ma solo per le lavanderie professionali.
- c) **Ho una lavanderia a gettoni, può rimanere aperta?** Per le lavanderie a gettoni, poiché è obbligatorio evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza di sicurezza tra gli utilizzatori delle macchine per il lavaggio o asciugatura, è necessario, quanto meno, esporre un cartello ben in vista in maniera da informare i clienti in merito ai comportamenti da adottare per garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza (vedi fax simile in allegato)
- d) **Posso accedere all'indennità una tantum di 600 euro?** Certamente, attraverso una domanda da inoltrare all'Inps, a partire dal 1° aprile, è una misura destinata senza esclusione, a tutti gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS e agli imprenditori iscritti nelle gestioni speciali AGO, che abbiano un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.
- e) **Posso accedere al credito d'imposta 60% sull'affitto dei locali?** No, purtroppo al momento l'agevolazione è diretta a quelle attività che sono state obbligate a chiudere. CNA sta lavorando per modificare la norma in

Parlamento per sanare questa disparità di trattamento, per quelle attività che pur consentite abbiano avuto un crollo del fatturato.

- f) **Posso accedere agli ammortizzatori sociali?** Certo esistono diversi strumenti: il FSBA, la Cassa in Deroga, la CIGS o in Solidarietà, che intervengono a seconda della tipologia di impresa. Basta rivolgersi ai gli uffici delle CNA Territoriali.

MANUTENZIONE DEL VERDE - codice Ateco 81.30

La manutenzione del verde, con l'ultimo decreto del 10 aprile, non è più tra le attività soggette e restrizione, il loro codice Ateco è infatti presente nell'elenco aggiornato. Quindi i giardinieri e tutte le imprese che fanno manutenzione del verde, dal 14 aprile 2020, posso riprendere regolarmente l'attività, sia per la manutenzione del verde pubblico sia per il privato. Sono escluse le realizzazioni di nuovi giardini e aree verdi. Resta ferma la necessità di adottare le misure di sicurezza (distanza di almeno un metro, evitare assembramenti, utilizzo di dispositivi di sicurezza personali, etc) a tutela della salute propria, dei dipendenti e dei clienti, come da Protocollo.

ATTENZIONE – In ogni caso è assolutamente necessario verificare sempre, per tutte le attività, eventuali ulteriori disposizioni restrittive regionali o comunali